



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del 25/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1 , COMMI 227-229 LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N.197

L'anno 25/01/2023, addì venticinque del mese di Gennaio alle ore 21:00 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Melissa De Santis il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Claudio Biondi.

Intervengono i Signori:

	Nome				Nome		
1	DE SANTIS MELISSA	X		8	RIVA CRISTINA	X	
2	GRANATA ANGELO	X		9	BALESTRERO MASSIMILIANO	X	
3	PASINI GIANBATTISTA		X	10	DI SPIRITO ROSALINA	X	
4	CAO MARTINA	X		11	RIBECCO FABRIZIA	X	
5	TRINCI PAOLA	X		12	MELCHIORI EGLE	X	
6	SIMÕES AGOSTINHO DOS SANTOS MARQUES ISABEL MARIA		X	13	DEL VITTO ANDREA	X	
7	TURETTA DAVIDE	X					

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1 , COMMI 227-229 LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N.197

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i seguenti interventi:

Cons. Di Spirito: *Noi voteremo contro. In primo luogo perché come al solito non vi è stata alcuna partecipazione né condivisione dei contenuti della proposta all'ordine del giorno. In secondo luogo perché non capisco di che somme stiamo parlando, nella proposta di delibera non è scritto.*

Cons. Melchiori: *Anche noi voteremo contro. Riteniamo che la proposta della maggioranza sia spinta da ragioni di carattere politico più che di reale utilità per il comune. Riteniamo che, se il legislatore ha introdotto una norma che abilita i comuni a rinunciare a delle somme per aiutare i cittadini, sia bene assecondare lo spirito della norma e sostenere le famiglie, anche se si tratta di un sostegno indiretto realizzato mediante rinuncia ad un importo fiscale.*

PREMESSO che:

- il comma 222 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone l'annullamento, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- il successivo comma 223 prevede che dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 222;
- il successivo comma 227 dispone che relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;
- il successivo comma 228 prevede che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

CONSIDERATO che:

- il comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che *"Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali"*.
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO altresì, che nel corso degli anni il Comune ha affidato all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione – Ader) importi che rientrerebbero nell'annullamento parziale previsto dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

VISTO l'art. 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

ACQUISITI il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

CON VOTI n. 7 favorevoli e n. 4 contrari (cons. Di Spirito, Ribecco, Melchiori e Del Vito), essendo n. 11 i consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi e forme di legge,



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. di avvalersi della possibilità prevista dal comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, quindi, disporre la non applicazione dell'annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dello stesso articolo sia per gli effetti finanziari-contabili negativi che ne deriverebbero e sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la comunicazione ad Agenzia delle Entrate Riscossione prevista dal comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con le modalità pubblicate dalla stessa Ader sul proprio sito istituzionale in data 5 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la pubblicazione sul sito *internet* dell'Ente prevista dal comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 7 favorevoli e n. 4 contrari (cons. Di Spirito, Ribecco, Melchiori e Del Vitto), essendo n. 11 i consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.



COMUNE DI ISPRA
Provincia di Varese

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Melissa De Santis

Il Segretario Comunale
Dott. Claudio Biondi

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 s.mm.ii e norme collegate .
Il documento è conservato in formato elettronico nel sistema documentale del Comune.*

documento firmato digitalmente da MELISSA DE SANTIS, CLAUDIO BIONDI.
Ispra,, 30/01/2023
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Paola Zappatini



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

Area Economica
Ragioneria

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 20/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1 , COMMI 227-229 LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N.197

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

20/01/2023

Il Responsabile
ZAPPATINI PAOLA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 s.mm.ii e norme collegate . Il documento è conservato in formato elettronico nel sistema documentale del Comune.

documento firmato digitalmente da PAOLA ZAPPATINI.
Ispra,, 30/01/2023
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Paola Zappatini



COMUNE DI ISPRA

Provincia di Varese

Area Economica
Ragioneria

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 20/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1 , COMMI 227-229 LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N.197

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

20/01/2023

Il Responsabile Finanziario
ZAPPATINI PAOLA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 s.mm.ii e norme collegate . Il documento è conservato in formato elettronico nel sistema documentale del Comune.

documento firmato digitalmente da PAOLA ZAPPATINI.
Ispra,, 30/01/2023
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Paola Zappatini

Comune di Ispra (Varese)

Verbale del Revisore n. 1 del 20 gennaio 2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: **Scelta di non applicazione delle disposizioni contenute nei commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.**

Il sottoscritto dott. Sergio Gaddi, revisore unico del Comune di Ispra (VA) nominato il 3 dicembre 2021 con delibera consiliare n. 40, ricevuta in data 19/1/2023 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto;

Visto che la legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone l'annullamento, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali;

Visto che la medesima legge dispone che relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora;

Visto che il comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Considerato che il Comune di Ispra intende avvalersi della possibilità prevista dal comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, quindi, disporre la non applicazione dell'annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dello stesso articolo sia per gli effetti finanziari-contabili negativi che ne deriverebbero e sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Considerato inoltre che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, esprime

parere favorevole

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: **Scelta di non applicazione delle disposizioni contenute nei commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.**

Ispra, 20 gennaio 2023

Il Revisore
Dott. Sergio Gaddi



Ispra,, 30/01/2023
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Paola Zappatini